

DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2019

225/2019/R/EEL

DECISIONE COORDINATA CON IL REGOLATORE MALTESE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 347/2013 IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO DI INTERESSE COMUNE 5.19 (MELITA TRANSGAS PIPELINE - GASDOTTO MTG)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1067^a riunione del 4 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (di seguito: Regolamento 347/2013);
- il regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (di seguito: regolamento delegato 2018/540);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la raccomandazione di ACER 5/2015 del 18 dicembre 2015 in merito alle buone pratiche per la gestione delle richieste di investimento, incluse le richieste per decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, per i progetti di interesse comune per il settore elettrico e del gas naturale;
- lo schema di *Ten Year Network Development Plan* predisposto dallo *European Network of Transmission System Operators for Gas* (di seguito: ENTSOG) e pubblicato tra dicembre 2018 e aprile 2019 (di seguito: TYNDP 2018);
- le comunicazioni (protocollo Autorità 10049 e 10050 del 17 aprile 2019) da parte dell'Agenzia per l'energia e l'acqua del governo maltese indirizzate all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) e all'Autorità di regolazione per energia e servizi idrici della Repubblica di Malta (di seguito:

- REWS) contenenti la richiesta di investimento per il progetto di interesse comune (di seguito: PCI) Melita TransGas Pipeline (di seguito: richiesta di investimento);
- la comunicazione da parte dell’Agenzia per l’energia e l’acqua del governo maltese (protocollo Autorità 13160 del 17 maggio 2019) contenente un *addendum* alla richiesta di investimento.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 12 del Regolamento 347/2013 prevede che i costi di investimento sostenuti efficientemente relativi a un PCI sono presi in carico dai pertinenti gestori di sistema di trasmissione o dai promotori di progetto dell’infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto;
- il medesimo articolo prevede che non appena un PCI raggiunge un grado di maturità sufficiente, i promotori del progetto presentano una richiesta di investimento a tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate;
- ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Regolamento 347/2013, entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di investimento, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione deve sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il progetto del Melita TransGas Pipeline (di seguito: gasdotto MTG) prevede la realizzazione di un gasdotto tra la rete nazionale di trasporto del gas naturale italiana e alcune utenze localizzate nel territorio di Delimara, nella Repubblica di Malta;
- il progetto del gasdotto MTG è incluso nel TYNDP 2018 di ENTSOG con codice progetto TRA-N-031 e codice gruppo WEST_08, in cui sono indicati: (i) lunghezza di 159 km, di cui 7 km di tratto terrestre in Italia, (ii) anno previsto di entrata in esercizio 2024, (iii) capacità di 560 GWh/d, (iv) costo di investimento di 342 milioni di euro stimato con un *range* di incertezza del 30% e (v) costo operativo di 2 milioni di euro all’anno;
- la nuova infrastruttura sarà sviluppata, finanziata, realizzata, posseduta e gestita dalla società Melita TransGas Company Ltd, interamente di proprietà del governo maltese;
- il 17 aprile 2019, per conto del promotore del progetto, l’Agenzia per l’energia e l’acqua del governo maltese ha inviato all’Autorità e a REWS una richiesta di investimento, contenente un’analisi dei costi e dei benefici, un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria e una proposta di ripartizione transfrontaliera dei costi, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento 347/2013, successivamente integrata il 17 maggio 2019.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il gasdotto MTG è stato identificato come PCI codice 5.19 ai sensi del Regolamento 347/2013 nel 2013, qualifica poi confermata sia nel 2015 sia nel 2017 con il regolamento delegato 2018/540;
- il gasdotto MTG non è oggetto di nessuna delle esenzioni richiamate all'articolo 12, comma 9, del Regolamento 347/2013 ed è pertanto eleggibile per una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi;
- gli uffici dell'Autorità e di REWS hanno condotto un'analisi congiunta del progetto del gasdotto MTG e, con particolare riferimento alla richiesta di investimento e all'esigenza di addivenire ad un accordo in merito alla ripartizione dei costi di investimento, hanno valutato:
 - l'effettivo rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del Regolamento 347/2013;
 - l'analisi costi benefici predisposta dal promotore del progetto;
 - da parte esclusivamente di REWS, i costi efficienti dell'investimento e il piano economico finanziario dell'opera;
- le risultanze dell'analisi svolta sono contenute nel documento "*ARERA and REWS agreement on the investment request by Melita TransGas Co. Ltd for the MTG pipeline (PCI 5.19) and on the allocation of the investment costs*";
- l'analisi costi benefici individua benefici per Malta relativi a (i) riduzione del costo di approvvigionamento, (ii) riduzione delle emissioni di CO₂ e (iii) riduzione dei rischi di distacco della domanda di gas e considera un possibile trasferimento economico transfrontaliero (da Malta verso Italia) associato a una modesta riduzione della quota dei costi di trasporto in capo agli utenti italiani, per effetto della domanda addizionale a Malta e dei relativi costi di trasporto sostenuti dagli utenti maltesi;
- l'analisi costi benefici, come aggiornata nella comunicazione del 17 maggio 2019, individua valori attuali dei benefici netti:
 - pari a 313 milioni di euro per Malta (circa 94% del totale);
 - pari a 19 milioni di euro per l'Italia.
- sulla base delle valutazioni di cui al precedente alinea risulta possibile concordare con REWS l'attribuzione della totalità dei costi del gasdotto MGP al sistema maltese, escludendo l'esigenza di operare trasferimenti monetari tra Italia e Malta;
- la possibile decisione coordinata di ripartizione dei costi è stata anticipata al promotore del progetto al fine di acquisirne eventuali commenti come previsto dal Regolamento 347/2013.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare una decisione coordinata sulla ripartizione dei costi di investimento del gasdotto MTG in accordo con il regolatore maltese REWS, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento 347/2013;

- alla luce della distribuzione dei benefici netti generati dalla nuova infrastruttura, sia opportuno concordare con REWS l'attribuzione della totalità dei costi del gasdotto MGP al sistema maltese

DELIBERA

1. di approvare il documento “*ARERA and REWS agreement on the investment request by Melita TransGas Co. Ltd for the MTG pipeline (PCI 5.19) and on the allocation of the investment costs*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere, d'accordo con REWS, che nessun costo del gasdotto MTG, come definito nella sezione 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, sia allocato al sistema italiano;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a ACER, a REWS, all'Agenzia per l'energia e l'acqua del governo maltese e alla società Melita TransGas Company Ltd;
4. di pubblicare, a valle della verifica con la società Melita TransGas Company Ltd riguardo la confidenzialità di eventuali informazioni commercialmente sensibili, il presente provvedimento, incluso l'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini